



Italian National Agency for New Technologies,
Energy and Sustainable Economic Development


La Direttiva Green Claims: lo strumento di contrasto a pratiche sleali e di tutela dei consumatori

Dr. Maurizio Notarfonso

Divisione "Biotecnologie e Agroindustria" (Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali)



Le molteplici sfide della sostenibilità



Salute globale e preoccupazioni ambientali

Dibattito pubblico su fitofarmaci, emissioni, nexus

Aumentata consapevolezza dei consumatori

Innovazioni nei sistemi produttivi

Evoluzione del mercato dei prodotti "green"

Schemi di certificazione ed etichette

Nozione di prodotto green



Definire un prodotto “green” è estremamente complesso. Attualmente sul mercato internazionale sono presenti oltre 450 etichette ambientali che coprono 25 settori industriali nel mercato internazionale, di cui circa 100 solo nell’UE. Queste etichette si basano su set di dati e metodi di calcolo differenti fra loro.



La proliferazione di così tante etichette provoca senza dubbio incertezza e confusione sia presso il consumatore finale sia presso le imprese stesse.



Nel corso degli anni, il settore alimentare e delle bevande si è impegnato a fornire volontariamente informazioni affidabili



Etichette ambientali: quali e perché

Sono molteplici e basate su filosofie e metodi diversi e diffuse in modo eterogeneo tra i Paesi e nei diversi settori produttivi:

Etichette di tipo I

- volontarie e sottoposte a certificazione esterna. Sono basate su un sistema che considera l'intero ciclo di vita del prodotto con valori soglia e limiti di prestazione ambientale da rispettare per ottenere il rilascio del marchio. Es. **Ecolabel**. Può essere gestito da enti pubblici o privati, Norma ISO 14024

Etichette di tipo II

- sono **autodichiarazioni** che riportano informazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, **senza** che vi sia l'intervento di un organismo indipendente di certificazione. norma ISO 14021 Es **Compostabile, Riciclabile**

Etichette di tipo III

- **dichiarazioni** ambientali basate su parametri stabiliti che contengono una **quantificazione degli impatti** ambientali calcolati attraverso **metodo LCA**. Le DAP sono sottoposte a un controllo indipendente da **soggetto terzo** accreditato. ES EPD. Norma **14025**

La valutazione LCA

Un'EPD necessita che venga svolta un'analisi di **LCA** conforme a una serie di requisiti fissati per ogni specifica categoria di prodotto (PCR, Product Category Rules)



Source: National Institute of Standards and Technology

La metodologia PEF

Nel 2013 la Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa «Single market for Green products», ha lanciato una serie di iniziative volte a ridurre i costi aziendali e la confusione dei consumatori di fronte alla molteplicità di certificazioni ambientali ed etichette ecologiche oggi presenti, proponendo la definizione di una metodologia per la misurazione della prestazione ambientale dei prodotti nel ciclo di vita denominata **Product Environmental Footprint (PEF)**.

- La metodologia PEF prende spunto ma non ha l'obiettivo di essere completamente conforme agli standard LCA (ISO 14040/14044) e alle dichiarazioni ambientali di tipo III (ISO 14025)
- L'obiettivo primario delle PEF è di consentire il confronto tra gli impatti ambientali di prodotti diversi, attraverso lo sviluppo di Regole di Categoria di Prodotto (PEFCRs), specifiche. **Le categorie di impatto prese in considerazione sono 15.**

Il contesto regolatorio europeo in evoluzione



European Green Deal

Le aziende che vogliono comunicare propri 'green claims' dovranno "provarli" utilizzando una metodologia standard che valuti gli impatti associati ad un determinato prodotto sull'ambiente

Circular Economy Action Plan (CEAP)

Le aziende proveranno i propri "claims ambientali" utilizzando le metodologie dell'Impronta ambientale di Prodotto (PEF) e di Organizzazione (OEF)

A SUSTAINABLE PRODUCT POLICY FRAMEWORK

Il CEAP è composto da 35 misure legislative divise in 5 capitoli

MONITORING THE PROGRESS

KEY PRODUCT VALUE CHAINS

CROSSCUTTING ACTIONS

LESS WASTE, MORE VALUE

Un pacchetto di misure contro il green-washing

❑ Empowering Consumers for the Green Transition

- Migliorare la protezione dei consumatori contro i fenomeni di greenwashing
- Riguarda tutti i settori economici e tutti gli aspetti della sostenibilità

'Eco-friendly', 'green'...

Sustainability labels
'Fairtrade'



È integrata da regole specifiche per i claim ambientali

❑ Substantiating Green claims

- Riguarda solo i claim ambientali espliciti
- Fissa requisiti per la comprovazione e la comunicazione dei claims

'Low water use'

Envi labels
(FSC, MSC, etc.)



Verrà integrata anche da regole di settore specifiche, fra le quali

❑ Packaging and Packaging Waste Regulation

- Etichetta volontaria sul contenuto di riciclato

'Recycled content'

❑ Carbon removals certification Framework

- Certificazione EU sulla rimozione di carbonio


'Carbon neutral'

❑ Sustainable Food Systems

- Requisiti per una futura etichetta EU sulla sostenibilità degli alimenti

EcoScore?

Timeline della proposta di Direttiva Green Claims



Elementi chiave della Direttiva



Requisiti di fondatezza per indicazioni/etichette
- elenco dei criteri



Obblighi di divulgazione sulla fondatezza delle affermazioni



Restrizioni sulle etichette ambientali
- criteri e divieti



Regole di governance –
Processo di pre-approvazione



Conformità e sanzioni

Obiettivi



- ❑ La proposta mira a dare ai consumatori una maggiore rassicurazione sulla messa a disposizione di prodotti realmente “green”
- ❑ La proposta include criteri su come le aziende fondano e formulano dichiarazioni di tipo ambientale, requisiti di verifica e nuove regole sulla governance dei sistemi di etichettatura ambientale

Campo di applicazione



- ❑ L'ambito di applicazione della proposta comprende "asserzioni ambientali esplicite", in forma testuale o contenute in un'etichetta ambientale. Si tratta di dichiarazioni volontarie sull'impatto, l'aspetto o le prestazioni ambientali di un prodotto o di un operatore, destinate ai consumatori dell'UE
- ❑ Le dichiarazioni ambientali implicite (ad esempio l'uso del colore verde, i pittogrammi della natura) e le dichiarazioni di sostenibilità più in generale sono disciplinate da un altro atto legislativo (legislazione Empowering Consumers - ECGT), attualmente in fase di adozione nelle istituzioni dell'UE

Metodologie di comprovazione dei claims ambientali

- ❑ A livello generale è prevista ampia flessibilità per le imprese sulla scelta di una metodologia di valutazione del ciclo di vita (es. l'impronta ambientale calcolata dalla PEF) dell'UE e altri metodi scientifici di valutazione del ciclo di vita riconosciuti a livello internazionale, **con l'auspicio di rendere gradualmente la PEF il metodo di riferimento** (visto che alla PEF vengono riconosciute alcune lacune metodologiche e sarà necessario ulteriore lavoro)
- ❑ La proposta mira a vietare gli eco-score non istituiti dal diritto dell'UE (c'è quindi il divieto di nuovi sistemi nazionali di etichettatura). I sistemi di etichettatura privata possono essere consentiti in via eccezionale se sono soddisfatte condizioni rigorose e soggetti all'autorizzazione delle autorità nazionali.
- ❑ Solo le etichette istituite tramite EU law potranno riportare una valutazione o un punteggio aggregato (sono previsti rimandi ad atti delegati specifici per prodotto emanati ai sensi di tale legislazione).
- ❑ Gli schemi di etichettatura (es. Nordic Swan) già approvati/esistenti restano validi a condizione che soddisfino i requisiti della presente direttiva.



Claims comparativi

- ❑ Le informazioni sui dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali devono essere equivalenti per entrambi i prodotti
- ❑ I dati utilizzati sono generati o reperiti tramite metodologie equivalenti
- ❑ E' necessaria l'equivalenza anche dei dati raccolti lungo la filiera per garantire che le fasi più significative (le stesse) siano prese in considerazione per tutti entrambi i prodotti
- ❑ Anche le categorie di impatto/aspetti di prestazioni ambientali devono essere equivalenti fra i prodotti
- ❑ Le ipotesi utilizzate per il confronto sono impostate in modo equivalente



Modalità di comunicazione

- E' possibile fornire informazioni comprovanti l'impatto ambientale sulla base anche tramite sistemi digitali
- Per le dichiarazioni ambientali esplicite che si basano su compensazioni di emissioni di GhG, bisognerà fornire informazioni sul tipo di misure adottate (es. se si riferiscono a riduzioni o eliminazioni delle emissioni)
- Se vengono comunicati dei miglioramenti di prestazioni sarà necessario spiegare come sono stati ottenuti
- Se l'affermazione è correlata ad una futura prestazione ambientale, dovrà includere un impegno a tempo determinato per i relativi miglioramenti all'interno delle proprie operazioni
- Necessario chiarire l'esistenza del certificato di conformità



Dati

- ❑ Viene richiesto l'utilizzo di dati primari sugli impatti/aspetti/prestazioni ambientali, che sono oggetto della dichiarazione
- ❑ E' possibile anche includere fonti di dati secondarie pertinenti per impatti/aspetti/prestazioni ambientali che siano rappresentative della specifica catena del valore del prodotto su cui viene presentata una dichiarazione (solo nei casi in cui non siano disponibili quelli primari)
- ❑ La fondatezza dei dati dovrà essere revisionata ogni 5 anni

Contract			Contract				Contract Type	
Contract	Lot/Phase	Cost	Contract	Cost	ContractName	ContractID	Contract	Contract
ENEA	ENEA	100	101	101	ENEA	101	101	ENEA
ENEA	ENEA	100	102	102	ENEA	102	102	ENEA
ENEA	ENEA	100	103	103	ENEA	103	103	ENEA
ENEA	ENEA	100	104	104	ENEA	104	104	ENEA
ENEA	ENEA	100	105	105	ENEA	105	105	ENEA
ENEA	ENEA	100	106	106	ENEA	106	106	ENEA
ENEA	ENEA	100	107	107	ENEA	107	107	ENEA
ENEA	ENEA	100	108	108	ENEA	108	108	ENEA
ENEA	ENEA	100	109	109	ENEA	109	109	ENEA
ENEA	ENEA	100	110	110	ENEA	110	110	ENEA
ENEA	ENEA	100	111	111	ENEA	111	111	ENEA
ENEA	ENEA	100	112	112	ENEA	112	112	ENEA

Verifica

- ❑ Tutti i sistemi di etichettatura ambientale devono soddisfare una serie di requisiti in materia di trasparenza e indipendenza. Ciò si traduce in:
 - ✓ uno schema di verifica da parte di terzi aperto a tutti gli operatori
 - ✓ criteri sviluppati in modo indipendente
 - ✓ monitoraggio della conformità è effettuato da una terza parte
 - ✓ È prevista procedura di reclamo a disposizione delle parti.

- ❑ Processo di pre-autorizzazione del claim da parte di organismi verificatori indipendenti designati dagli Stati membri

- ❑ Il certificato di conformità rilasciato sarà valido in tutti gli Stati membri dell'UE (manca però una tempistica chiara entro cui l'organismo accreditato dovrebbe fornire un feedback)

- ❑ Il certificato di conformità può essere reso disponibile tramite un codice QR o un link.



Compliance e sanzioni

COMPLIANCE:

- Gli SM devono garantire che tutte le nuove etichette e le nuove dichiarazioni siano conformi ai requisiti della nuova direttiva a partire dalla data di applicazione.
- Gli operatori dovranno intraprendere tutte le azioni correttive appropriate entro 30 giorni per rendere conforme la dichiarazione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura o cessare l'uso e i riferimenti alla dichiarazione non conforme (ma non è chiara la natura dell'azione correttiva, es. il ritiro dallo scaffale?)
- I risultati di non conformità delle autorità competenti saranno pubblicamente accessibili online.

SANZIONI:


- Colpire i benefici economici derivanti dalle infrazioni (fino al 4% del fatturato nazionale annuo del commerciante) e aumento del livello di tali sanzioni per Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da [iStockphoto](#) **OCIPENGD**
- Confisca dei proventi ottenuti dagli operatori dalle transazione con i prodotti in questione;
- Esclusione temporanea per un periodo massimo di 12 mesi dalle gare di appalto.

Last but not least (1)

Rischio di proliferazione etichettature ambientali a livello nazionale: iniziative nazionali vs armonizzazione europea



Esempio di etichetta Eco-Score francese



Possibile etichetta PEF a livello europeo

Last but not least (2)

- ❑ Il gap tra claims sui benefici della sostenibilità (in termini di profittabilità e di vantaggio competitivo) e la sobria realtà operativa delle imprese
- ❑ La confusione normativa/regolamentare e disciplinare (Direttiva su Corporate Sustainability Reporting - rendicontazione societaria di sostenibilità e proposta di Direttiva Green Claims)
- ❑ La mancata educazione del mercato e della domanda
- ❑ La pressione dei canali distributivi, che pretendono dai fornitori certificazioni senza adeguato riconoscimento economico.

Take home message

- ❑ Importanza del trasferimento di conoscenze da parte degli enti di ricerca specializzati verso gli operatori del settore (non solo gli imprenditori ma anche coloro che lavorano per le imprese)
- ❑ Necessario ulteriore analisi e ricerca per raccogliere i dati sulle categorie di impatto per avere fonti primarie rappresentative della diversità delle produzioni alimentari europee
- ❑ Stante la particolare caratteristica della produzione alimentare bisognerà valutare l'opportunità di legare gli elementi propri della sostenibilità ambientale con quelli relativi non solo alla componente sociale ed economica ma anche nutrizionale e del benessere animale (futuro quadro FSFS)
- ❑ Evitare, anche nel dibattito qualificato, conflitti e «gare» fra materiali, settori, filiere, diete che non poggiano su basi scientifiche solide e riconosciute (es. paperization vs plastic, insostenibilità della prima trasformazione, cibi industriali, biologico, km zero etc.) che non portano alcun valore reale e aggiunto a contrasto del greenwashing anzi contribuiscono a creare e diffondere ulteriori elementi di confusione
- ❑ I tempi del negoziato (Parlamento e Consiglio) non sono certi rapidi e c'è possibilità concreta che non si chiuda in tempo prima dell'avvio delle nuove elezioni europee 2024.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

maurizio.notarfonso@enea.it